



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.3.2025
COM(2025) 94 final

2025/0050 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10155/21 INIT; ST 10155/21 ADD 1),
del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e
la resilienza del Lussemburgo**

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10155/21 INIT; ST 10155/21 ADD 1),
del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e
la resilienza del Lussemburgo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte del Lussemburgo il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione del 13 luglio 2021². Tale decisione di esecuzione del Consiglio è stata modificata il 17 gennaio 2023³ e il 23 settembre 2024⁴.
- (2) Il 10 febbraio 2025 il Lussemburgo ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti il Lussemburgo ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dal Lussemburgo a causa di circostanze oggettive riguardano una misura.
- (4) Il Lussemburgo ha spiegato che una misura è stata modificata per attuare un'alternativa migliore che consenta di ridurre gli oneri amministrativi, pur conseguendo le finalità di detta misura e mantenendone il livello di ambizione originario. Tale modifica interessa il traguardo LU-C[1B]-R[R2]-M[1B-3] della misura LU-C[1B]-R[R2]

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

² ST 10155/21 INT; ST 10155/21 ADD 1.

³ ST 16022/22 INIT.

⁴ ST 12569/24 INIT; ST 12569/24 ADD 1.

nell'ambito della componente LU-C[1B] e parte della descrizione di tale misura nell'ambito della medesima componente. Su questi presupposti il Lussemburgo ha chiesto di sopprimere un traguardo procedurale intermedio, ossia la pubblicazione di una tabella di marcia che precede l'entrata in vigore di due leggi, corrispondenti ai traguardi successivi della suddetta misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) La Commissione ritiene che i motivi addotti dal Lussemburgo giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241; la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

Correzione di errori materiali

- (6) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio è stato rilevato un errore materiale che incide su una misura nell'ambito di una componente. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata per correggere tale errore materiale che altera il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 30 aprile 2021, come convenuto tra la Commissione e il Lussemburgo. In particolare, il PRR fa erroneamente riferimento alla categoria degli "assistanti sanitari" anziché a quella degli "assistanti infermieri". Questo errore materiale si riferisce alla descrizione della misura LU-C[1B]-R[R2] nell'ambito della componente LU-C[1B]. La sua correzione non influisce sull'attuazione della misura in questione.

Valutazione della Commissione

- (7) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (8) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dal Lussemburgo non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione (ST 10155/21 INIT; ST 10155/21 ADD 1) del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR del Lussemburgo per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), e), f), g), h), i), j) e k).

Valutazione positiva

- (9) A seguito della valutazione positiva, da parte della Commissione, del PRR modificato, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (10) I costi totali stimati del PRR modificato del Lussemburgo ammontano a 241 100 776 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è pari al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per il Lussemburgo, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE)

2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato del Lussemburgo dovrebbe essere pari a 241 100 776 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione del Lussemburgo rimane pertanto invariato.

- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (ST 10155/21 INIT; ST 10155/21 ADD 1) del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR del Lussemburgo. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato del Lussemburgo sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2
Destinatario

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁵ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).